



Roma, 16.04.2019

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201900003719/AG
Oggetto: Circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su art. 1, comma 3, L. n. 145/2018-aliquota IVA del 10 per cento anche per i dispositivi medici a base di sostanze.
Circolare n. 11483
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Chiarimenti su Iva ridotta su dispositivi medici a base di sostanze.

Riferimenti: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).

Si fa seguito alla circolare n. 11298 del 4.1.2019, per informare che il 10 aprile u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella circolare 8/E (cfr. all.1), dei chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Per quanto di interesse, si segnala che al punto 5.2. della circolare, l’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 3, della Legge di Bilancio evidenzia che tra i servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento devono intendersi ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio è una norma di interpretazione autentica, che fa rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, anche “i dispositivi medici a base di sostanze.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Si precisa che il numero 114) della Tabella A, parte III, prevede l'aliquota del 10 per cento per i *“medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”*.

La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Si tratta, ad esempio, degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004, come preparazione medicinale a base di erbe.

L'Agenzia, inoltre, spiega che trattandosi di una norma di interpretazione autentica esplica i propri effetti retroattivamente, poiché attribuisce un significato ad una norma preesistente e, dunque, forma con essa un “precetto normativo unitario” (Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1994, n. 397).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All.1